



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Contratto In Forma Pubblica

Oggetto del contratto: Realizzazione dei Giochi della Chimica e partecipazione alle Olimpiadi Internazionali della Chimica

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 addì 29 nel mese di dicembre a Roma presso il Miur DGOSV Viale Trastevere 76/A sono presenti

- Dott.ssa Carmela Palumbo in qualità di Direttore Generale della DGOSV;
- Prof. Raffaele Riccio Presidente e legale rappresentante della Società Chimica Italiana con sede in Viale Liegi, 48/C - 00198 ROMA

PREMESSO

- che il Direttore Generale ha indetto, con bando prot. 7767 del 9/12/2014, una procedura di appalto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l'acquisizione di beni e servizi;
- che, a seguito di necessità e urgenza, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto;
- che sono state inviate contestualmente a n. 5 (cinque) operatori economici lettera di invito;
- che hanno risposto, mediante presentazione di offerta, n. 1 concorrenti;

VISTO

- la nomina della Commissione Giudicatrice nominata con decreto del Direttore Generale n. 1005 del 15/12/2014;
- il verbale del 22/12/2014 della Commissione Giudicatrice che individua l'aggiudicatario;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

R

D. AC

Art. 2 - Fonti

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (*Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*)

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di Giochi della Chimica e partecipazione alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, secondo le modalità presenti nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario, e si riferisce al punto 2 dell'offerta tecnica (Finale Nazionale e selezione Olimpica), al punto 3 (Allenamenti squadra italiana per le Olimpiadi) e punto 4 (Partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Chimica).

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata necessaria all'espletamento dell'oggetto del contratto pari a mesi 8 (otto).

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 15/12/2014 di € 30.000,00 (trentamila), IVA inclusa.

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal cap .1331 /4.

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

- primo acconto dell'importo complessivo aggiudicato, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente pari al 20% dell'intero importo;
- la rimanente parte dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente.


Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- comunicare alla direzione generale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto



L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente la direzione generale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con la direzione generale.

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti

La direzione generale acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.


L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto alla direzione generale per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. La direzione generale, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 - Inadempienze, ritardi e pena

La direzione generale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario che potrà affidarsi ad altri in subappalto. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, la Direzione Generale avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

 A.D.C. 3

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 11 Risoluzione del contratto - Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; .

Art. 13 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 – Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- Il direttore generale dottoressa Carmela Palumbo nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso il MIUR Viale Trastevere 76/A;
- Il legale rappresentante della Società Chimica Italiana, Prof. Raffaele Riccio, nella qualità di affidatario del contratto, presso la propria sede legale sita Roma, Viale Liegi, 48/C;

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

MIUR

D.G.O.S.V

Il Direttore Generale

Carmela Palumbo



* allegare delega



Società Chimica Italiana

Il legale rappresentante (o un suo delegato *)

Raffaele Riccio

